IPOTESI DI ACCORDO

Preso atto che l'Azienda Artsana nell'anno 1995 ha effettuato nr. 192 assunzioni

dopo ampia discussione si conviene quanto segue:

1) Necessità di ricorrere al lavoro a turni sulla macchina "Sorter" quando questa funzionerà a pieno regime

2) Accordo per l'attivazione della Legge 626

3) Accordo per l'attivivazione della pensione integrativa non appena saranno approvati i decreti attuativi della legge di riforma pensionistica utilizzando anche una parte del premio aziendale convenuto.

4) Di esaminare entro sei mesi l'uso da parte dei dipendenti dei trasporti aziendali e si impegnano a trovare soluzioni che consentano una razionalizzazione dell'uso dei mezzi di trasporto e del loro costo.

5) Aumenti salariali

 a) Una tantum
 Verrà corrisposta la somma di L. 600.000,=
 Le modalità di erogazione verranno definite nella stesura dell'accordo definitivo/

 b) Salario (Riparametrato su 4 livello)

1/4/996	L.	70.000 mensili
1/4/997	L.	60.000 "
1.4.998	L.	70.000 "

Scadenza contratto - 31 marzo 1999

LA DIREZIONE

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

R.S.U.

13 ottobre 1995

VERBALE DI ACCORDO

TRA

La Direzione ARTSANA S.p.A. rappresentata dai Sigg. Merlo Mario, Dainese Giovanni e Sala Carlo

E

Le OO.SS. FILCAMS - CGIL - FISASCAT - CISL - rappresentate dai Segretari Territoriali Sigg. Ferrario Fiorenzo e Annoni Mario e dal Consiglio di Azienda nelle persone dei Sigg.:

Abeni Mario
Baratti Tamara
Bregolin Marisa
Busnelli Maria
Cairoli Giovanna
Carfagna Biagio
Cattaneo Felice
Coradazzi Guido
Corti Ida
Fani Mirella
Fani Franco
Imperiali Patrizia
Gazzè Guglielmo
Greco Paolo
Lietti Oreste
Pisano Tullio
Perardi Rossana
Redaelli Marco
Romeo Filippo
Roncoroni Maria Grazia
Sparavigna Margherita
Sportelli Vito
Zuccalà Pasquale

Dopo ampia cordiale discussione si conviene quanto segue:

1) Il verbale di accordo del 20/11/1990 e l'ipotesi di accordo del 10/7/1991 restano confermati e integrati nel presente verbale di accordo definitivo.

Dopo aver trattato con particolare attenzione e con ampia visione tutti i problemi riguardanti lo sviluppo aziendale con i relativi incrementi occupazionali nonchè le disponibilità finanziarie da destinare ad integrazione dei compensi retributivi attuali, si sono dovuti superare diversi punti di contrasto in merito ai problemi derivanti dalle

premesse suindicate proprio perchè la Società dimostrava gli impegni incrementativi di assunzioni, con decise influenze sui proventi finanziari di cui si potrà disporre oltre i limiti di un totale autofinanziamento.

Dalla data dell'ipotesi di accordo fino alla scadenza del medesimo, l'azienda investirà circa L. 20 miliardi in progetti di potenziamento e di espansione dei settori strategici aziendali. Tale investimenti interesseranno diverse aree del territorio nazionale ivi incluse alcune zone del centro-sud del Paese.
Questo sforzo finanziario oltrecchè rafforzare complessivamente la struttura aziendale produrrà un incremento dei livelli occupazionali nelle misure circa 200 unità.

Tali investimenti sono aggiuntivi al programma dei nuovi impianti che la partecipata ARTSANA SUD ha avviato in Ortona - CH - (area di mq. 140.000 di cui oltre mq. 40.000 coperti) che, a regime, avrà un livello occupazionale di circa 200 persone. La prima fase di investimenti prevede la costruzione di uno stabilimento di mq. 22.000 con un investimento di circa 40 miliardi.

Tenuto conto che il precedente accordo precontrattuale del 20/11/1990 prevedeva aumenti in anticipo sul CCNL (come da All. A) e delle differenze di anticipo di scadenza (che al 4^ livello producono una differenza retributiva, nell'arco di vigenza contrattuale di L. 3.010.000 - prospetto Allegato B -) e delle differenze riparametrate che, a regime, verranno inserite nella voce "Riparametrazione" nella seguente misura:

QUADRO	L. 44.843
1° Livello	L. 45.706
2° Livello	L. 43.561
3° Livello	L. 22.863
4° Livello	L. 20.000
5° Livello	L. 16.801
6° Livello	L. 16.044

Dopo approfondita discussione le parti concordano aumenti salariali individuali pro-capite lordi mensili:

L. 44.000 dal 01 Aprile 1992 (Premio presenza)
L. 40.000 dal 01 Ottobre 1993 (Premio aziendale)
L. 46.000 dal 01 Luglio 1994 (Premio aziendale)

Resta inteso che per quanto riguarda il premio aziendale, gli assunti con Contratto di Formazione beneficeranno del presente accordo come previsto dall'Art. 1.A dell'Accordo Aziendale del 19/10/198 7

2) I due premi collettivi "Premio Aziendale e riparametrazione" precedentemente concordati a livello aziendale e precisamente:

	Premio Aziendale	Riparametrazione	Totale
QUADRI	106.000	102.846	208.846
1° Livello	106.000	80.520	186.520
2° Livello	106.000	78.145	184.145
3° Livello	106.000	55.198	161.198
4° Livello	106.000	53.025	159.025
5° Livello	106.000	46.622	152.622
6° Livello	106.000	27.967	133.967

Vengono congelati nella voce di nuova istituzione denominata "Salario di Anzianità Aziendale" che resterà esclusivamente ai lavoratori in forza al 31/08/1991.
A quelli assunti successivamente il 01/09/1991, gli importi di cui sopra verranno corrisposti individualmente in concomitanza degli scatti di anzianità contrattualmente previsti dal CCNL con le seguenti modalità:

1/3 1° scatto
1/3 2° scatto
1/3 3° scatto

Eventuali passaggi di livello non daranno diritto al percepimento di arretrati per le somme maturate per il periodo pregresso.

Viene corrisposto a tutto il personale presente e futuro il premio presenza e vengono confermati tutti gli accordi normativi già concordati.

3) RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Per armonizzare quanto previsto dal preaccordo aziendale con quanto previsto dal CCNL, la riduzione dell'orario di lavoro sarà la seguente:

4 ore dal 01 Gennaio 1992
12 ore dal 01 Gennaio 1993

per un totale di ore 16.

4) UNA TANTUM

L'Azienda a copertura del periodo dal 1 Gennaio 1991 al 31 Agosto 1991 erogherà la somma di L. 120.000 nel mese di settembre 1991.

La predetta somma, in ragione del particolare titolo di erogazione, non è utile agli effetti di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto, ai sensi del 2°comma dell'Art. 2120 del c.c.

Resta espressamente convenuto che il suddetto importo sarà suddiviso in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 Gennaio 1991 - 31 Agosto 1991 e verrà erogato ai soli lavoratori in forza al 31 Agosto 1991.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

5) T.F.R.

I dipendenti potranno richiedere una seconda volta il 70% del trattamento di fine rapporto alle normative attualmente previste dalla legge e dagli accordi aziendali.

6) MANSIONARIO REPARTO PANNOLONI

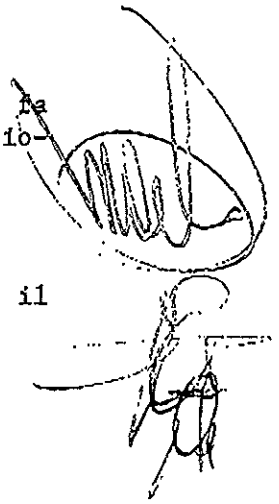
Appartengono al 5° Livello le mansioni di:

- Confezionamento

Appartengono al 4° Livello le mansioni di:

- Addetti al controllo qualità
- Vice capo macchina (aiuto operatore)

Appartengono al 3° Livello le mansioni di:
- Operatori di macchina



Per tutte le mansioni non indicate nella presente elencazione si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL relativamente alla classificazione del personale.

Organico di macchina:

Alle linee con confezionamento manuale l'organico per macchina è il seguente:

1 operatore di macchina
1 aiuto operatore
3 confezionatrici

Alle linee con confezionamento automatico l'organico per macchina è il seguente:

1 operatore di macchina
1 aiuto operatore
1½ confezionatrici

Qualora le macchine automatiche venissero fatte funzionare manualmente, l'organico delle confezionatrici sarà di 3 lavoratrici per macchina.
Gli organici come sopra indicati possono variare in conseguenza delle componenti del prodotto e della posizione speculare della macchina.

Rizzardi Romana

Il presente accordo avrà validità sino al 31 Dicembre 1994 e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, se non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto e sottoscritto.

Casnate, 2 Ottobre 1991

La Direzione Aziendale Le OO.SS. Il Consiglio di Azienda

Tullio Pisello

Bussinelli Paolo

Mirallo Dorin

Perardi Romano

ALLEGATO A)

Aumenti retributivi e scadenze previsti dal preaccordo aziendale del 20/11/90:

	01.12.90	01/01/92	01.01.93	TOTALE
QUADRI	246.000	113.000	113.000	472.000
1^ Livello	210.800	97.300	97.300	405.400
2^ Livello	184.500	85.100	85.100	354.700
3^ Livello	150.200	69.300	69.300	288.800
4^ Livello	130.000	60.000	60.000	250.000
5^ Livello	116.800	53.900	53.900	224.600
6^ Livello	105.400	48.600	48.600	202.600

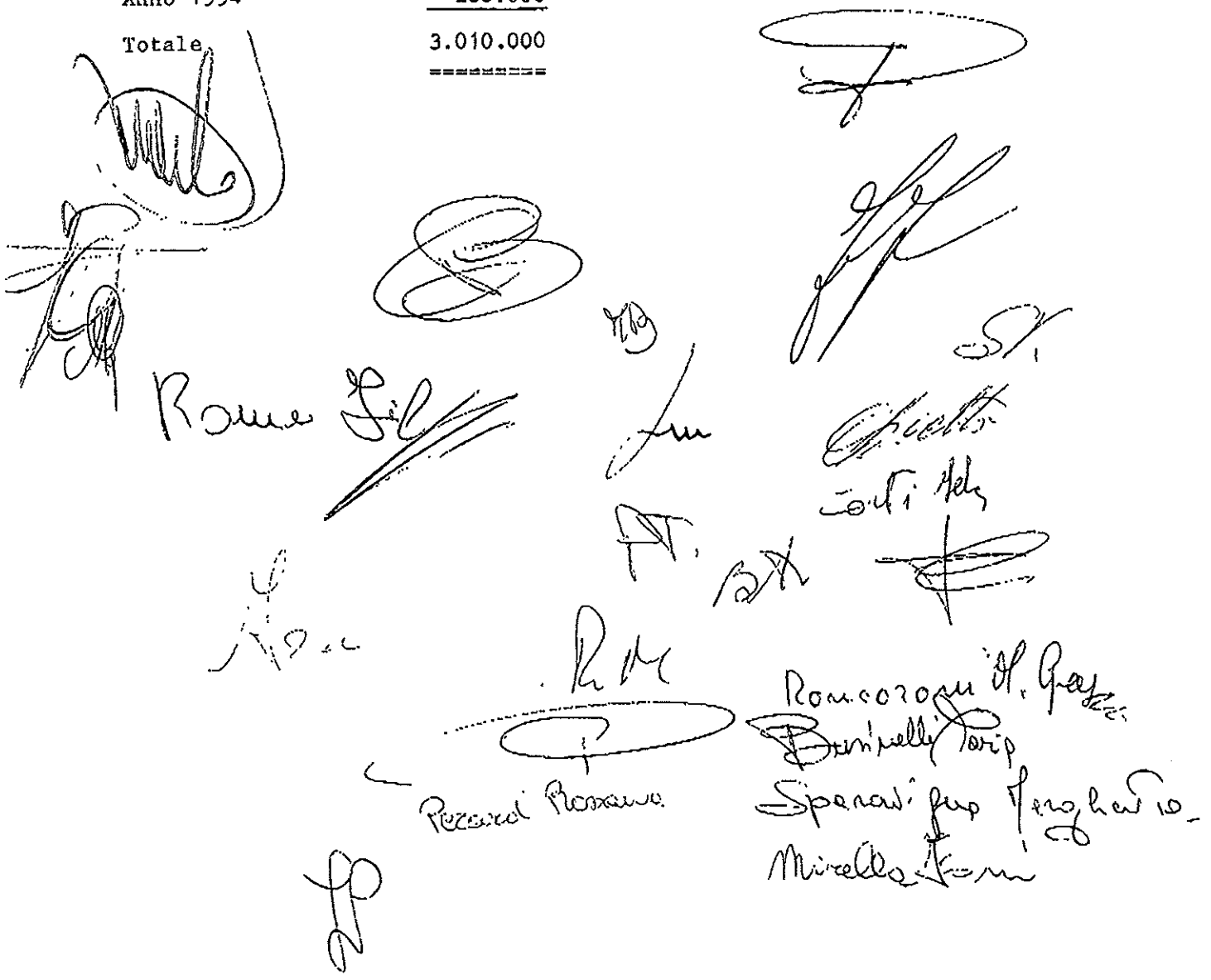
Aumenti retributivi e scadenze previsti dal CCNL del 14/12/90:

	01.01.91	01.07.92	01.10.93	TOTALE
QUADRI	157.862	148.576	120.719	427.157
1^ Livello	132.930	125.111	101.653	359.694
2^ Livello	114.986	108.222	87.931	311.139
3^ Livello	98.281	92.500	75.156	265.937
4^ Livello	85.000	80.000	65.000	230.000
5^ Livello	76.795	72.278	58.726	207.799
6^ Livello	68.945	64.889	52.722	186.556

ALLEGATO B)

Differenze retibutive derivanti dal precontratto aziendale relativo al 4^ Livello:

Anno 1990	260.000
Anno 1991	630.000
Anno 1992	910.000
Anno 1993	930.000
Anno 1994	280.000
Totale	3.010.000



SOMMARIO ESPLICATIVO DEGLI AUMENTI DERIVANTI DAGLI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI

(14 mensilità)

	AUMENTI IN VIGORE SINO 31/8/1991			AUMENTI PREVISTI NUOVO ACCORDO				
	Premio Aziendale	Riparametrazione	Premio Presenza	Riparametrazione 01/10/93	Premio Presenza 01/04/92	Premio Aziendale 01/10/93	Premio Aziendale 01/07/94	Totale
QUADRI	106.000	102.846	77.000	44.843	44.000	40.000	46.000	460.689
1° Livello	106.000	80.520	72.600	45.706	44.000	40.000	46.000	434.826
2° Livello	106.000	78.145	66.000	43.561	44.000	40.000	46.000	423.706
3° Livello	106.000	55.198	61.600	22.863	44.000	40.000	46.000	375.661
4° Livello	106.000	53.025	55.000	20.000	44.000	40.000	46.000	364.025
5° Livello	106.000	46.622	55.000	16.801	44.000	40.000	46.000	354.423
6° Livello	106.000	27.967	44.000	16.044	44.000	40.000	46.000	324.011

La Direzione

Le OO.SS.

Il C.d.A.

Casnate, 2/10/1991

30 GEN '97 17:40 CISL COMO 031/301110 P.10/10
CISL COMO